CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 1° FEBBRAIO 1979 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

In questa causa c'è ben poco da dire. La Repubblica italiana ammette di non aver posto in vigore le norme nazionali necessarie per ottemperare alla direttiva. Essa dichiara che il ritardo è dovuto a difficoltà interne, ma ammette che difficoltà del genere non possono essere invocate per giustificare l'inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto dal Trattato.

A mio parere, stando così le cose non potete far altro che emettere la declaratoria chiesta dalla Commissione e porre le spese a carico della Repubblica italiana.

1 — Traduzione dall'inglese.